

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTI gli articoli 32 bis, 32 ter, 32 quater e 32 quinquies del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (*“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*), concernenti le funzioni e l’organizzazione del Ministero delle Comunicazioni;

VISTO l’articolo 2 bis, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 recante *“Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”*, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51;

VISTA la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante *“Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”*;

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante *“Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”*;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, approvativa del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale come modificata dalla delibera n. 109/07/CONS;

VISTO il codice delle comunicazioni elettroniche emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante *“Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”*, e, in particolare, l’articolo 25 che prevede che *“la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva dei blocchi di diffusione di cui all’articolo 2 bis, comma 9, della legge n. 66/2001, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri...”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il *“Testo Unico della radiotelevisione”*, e, in particolare, l’articolo 47;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l’articolo 1, comma 927, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, per l’anno 2007, con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro, un Fondo per il passaggio al digitale e prevede, tra gli interventi da realizzare, alla lettera b) l’incentivazione del passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell’obbligo di copertura del servizio universale, nonché i commi 928 e 929;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 agosto 2006 con cui è stato costituito il Comitato nazionale “Italia Digitale” con il compito di definire e coordinare le attività necessarie alla realizzazione dello *switch off* nazionale;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 febbraio 2007, con il quale sono state già individuate iniziative utili ad accelerare il processo di transizione la digitale e sono state già stanziare risorse del citato Fondo per il passaggio al digitale per un importo di 4 milioni di euro;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 6 aprile 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.123 del 29 maggio 2007, recante “*Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa per il triennio 2007-2009*”;

VISTO il Contratto nazionale di servizio, del 5 aprile 2007, stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa per il triennio 2007-2009 e, in particolare, l’articolo 23, relativo alla “transizione al digitale” e l’articolo 27 relativo alla “copertura finanziaria”;

TENUTO CONTO che il già citato articolo 23 del contratto di servizio, prevede al comma 2 che “*nel periodo di vigenza del presente Contratto, la Rai assicura un grado di copertura effettiva dei multiplex di cui all’art. 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non inferiore al 75 per cento della popolazione in ambito nazionale entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto e non inferiore all’85 per cento della popolazione in ambito nazionale entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto*” e che l’articolo 27 prevede che “*al fine di assicurare l’adempimento degli obblighi di servizio universale, nel periodo di vigenza del presente Contratto, il Ministero si impegna a supportare, con adeguate misure e nell’ambito delle risorse disponibili, gli investimenti della Rai finalizzati alla transizione al digitale*”;

RITENUTO pertanto di dover predisporre, in occasione dello *switch off*, interventi che incentivino il passaggio al digitale da parte della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, con obbligo di servizio universale ai sensi dell’art. 1, comma 927, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

TENUTO CONTO che il progetto di ampliamento dei servizi per il digitale della Rai, trasmesso al Ministero delle comunicazioni, con nota del Direttore Generale della Rai – Radiotelevisione italiana Spa del 13 luglio 2007 (prot. DG/3300) ha l’obiettivo finale di estendere le reti digitali terrestri all’85% della popolazione italiana, attraverso diverse fasi di intervento, temporalmente scandite, avvalendosi dei Multiplex di cui all’articolo 25 della legge 3 maggio 2004 n. 112 ed in adempimento dell’obbligo di servizio universale sancito dagli articoli 23 e 27 del Contratto nazionale di servizio del 5 aprile 2007;

TENUTO CONTO, altresì, che il progetto della RAI – Radiotelevisione italiana Spa. garantisce l'esecuzione entro il dicembre 2007 di interventi su 104 impianti, con adeguamenti infrastrutturali su circa 45 siti idonei allo scopo di avviare con immediatezza l'estensione delle aree con copertura digitale e di migliorare al contempo l'omogeneità di ricezione e la qualità del servizio all'utente;

CONSIDERATO, inoltre, che dal rapporto redatto da Deloitte & Touche Spa, società di revisione individuata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera 393/05/CONS del 13 ottobre 2005, sull'esame dei dati di contabilità separata al 31 dicembre 2005 della Rai – Radiotelevisione Spa, dal quale emerge un deficit da canone di abbonamento, di cui all'art. 47 del citato Testo Unico della Radiotelevisione pari a 221 milioni di euro;

TENUTO CONTO, infine, che l'attuazione dell'articolo 25, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112 è qualificabile, anche ai sensi degli articoli 23 e 27 del Contratto nazionale di servizio, come obbligo specifico di servizio pubblico in funzione dell'adempimento dell'obbligo di servizio universale e che i relativi oneri non risultano coperti dai proventi del canone di abbonamento nella misura attualmente determinata;

RITENUTO quindi di dover utilizzare una parte del Fondo di cui all'articolo 1, commi 927 – 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per assicurare l'attuazione dell'intervento previsto da RAI – Radiotelevisione italiana Spa per l'anno 2007, nell'ambito del già citato Progetto;

DECRETA

Articolo 1

1. Le somme stanziare nell'articolo 1, comma 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di 33 milioni di euro per l'anno 2007, sono destinate al sostegno delle iniziative, conformi alle prescrizioni dell'art. 1, comma 927, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'accelerazione del processo di transizione al digitale previste per l'anno 2007 dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo RAI – Radiotelevisione italiana Spa, e consistenti in interventi su 104 impianti, con adeguamento infrastrutturale di circa 45 siti, allo scopo di avviare subito l'estensione delle aree con copertura digitale e migliorare al contempo l'omogeneità di ricezione e la qualità del servizio all'utente.

Articolo 2

1. Entro il mese di dicembre 2007, la RAI – Radiotelevisione italiana Spa presenta al Ministero delle Comunicazioni una rendicontazione analitica relativa alle attività di cui all'articolo 1 poste in essere e agli obiettivi intermedi e finali raggiunti.

2. I risultati della rendicontazione analitica di cui al comma 1 dovranno essere espressamente conteggiati ed adeguatamente rappresentati nell'ambito della contabilità separata di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di assicurare la trasparenza e la responsabilità dell'utilizzazione del finanziamento di cui all'articolo 1.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo

Roma,

On. Paolo GENTILONI SILVERI